FONDITALIA
Fondo Formazione Italia

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Ex D.Lgs. 231/01

Ed.Rev.	DATA	MODIFICHE	EMISSIONE	APPROVAZIONE
1.0	28/11/2024	terza Edizione	DIR	DIR

FondItalia - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nell'Industria e nelle Piccole e Medie Imprese
Via Cesare Beccaria 16 - 00196 Roma
T. +39 06 95216933 - F. +39 06 99705521 - C.F. 97516290588 - info@fonditalia.org - www.fonditalia.org

MODELLO DELL'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

INDICE

1. Definizioni
2. Il Decreto Legislativo n. 231/2001
2.1. Necessità di istituire un Organismo di Vigilanza in base al Decreto: caratteri tipici
3. La realizzazione ed adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001
4. La mappatura delle aree a rischio
5. Aspetti rilevanti per la definizione del modello
6. Adozione e diffusione del modello
6.1 Adozione del modello
6.2 Modalità di diffusione del modello
6.3 Formazione del personale
7. Procedure da adottare per la prevenzione dei reati di cui al D. Lgs 231/2001
7.1. Ripartizione dei reati presupposto in ragione delle classi di rischio individuate sulla base al Codice di comportamento
7.2. Procedure generali di prevenzione
7.3. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001
7.4. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art.24 bis D.Lgs. 231/2001
7.5 Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art.24 ter D.Lgs.
7.6. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 D.Lgs. 231/2001
7.7. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 bis D.Lgs. 231/2001
7.8. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001
7.9. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 quater D.Lgs. 231/2001
7.10. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 quater I D.Lgs. 231/2001
7.11. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001
7.12. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001 e illeciti amministrativi previsti dall'art.187 bis e ter t.u.f. in relazione a quanto disposto dall'art. 187 quinquies t.u.f.
7.13. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001
7.14. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 octies D.Lgs. 231/2001
7.15. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 novies D.Lgs. 231/2001
7.16. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 decies D.Lgs. 231/2001

7.17. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001
7.18 Procedura comportamentale in riferimento alla d.lgs. 24/2023 in materia di gestione delle segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing)

8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA
8.1 Nomina dell'Organismo di Vigilanza
8.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza
8.3. Obblighi del Consiglio di Amministrazione ovvero del Presidente nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
8.4. Riunioni e deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza
8.5. Compiti dell'Organismo di vigilanza
8.6. Flussi informativi "verso" e "da" l'Organismo di vigilanza
9 SISTEMA DISCIPLINARE
9.1. PRINCIPI GENERALI
9.2. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
9.3. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5, LETT. B) DEL DECRETO
9.3.1 Ambito Applicativo
9.3.2 LE VIOLAZIONI
9.3.3 LE SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE
9.3.4 LE SANZIONI PER I MEDICI A RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE STRUTTURATI IN ORGANICO
9. 4. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5, LETT. A) DEL DECRETO
9.4.1 LE SANZIONI
10 . MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI NON IN ORGANICO E DEI FORNITORI

ALLEGATI

Allegato 1 Organigramma di Fonditalia
Allegato 2 Statuto di Fonditalia
Allegato 3 D. Lgs. 231/01: Presupposti normativi della responsabilità amministrativa
Allegato 4 Codice Etico dell'associazione Fonditalia

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

"Attività Sensibili": attività dell'Organizzazione nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati presupposto.

"CCNL": Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro attualmente in vigore ed applicato dall'Organizzazione.

"Consulenti": coloro che agiscono in nome e/o per conto dell'Organizzazione, sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione.

"Dipendenti": tutti i dipendenti dell'Organizzazione (compresi i dirigenti).

"D.Lgs. 231/2001": il decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 e successive modifiche.

"Incaricato o referente": figura dipendente dell'ente che abbia ricevuto istruzioni specifiche relativamente ai compiti affidati da parte del responsabile a ciò autorizzato.

"Linee Guida": Linee di riferimento per la costruzione del modello 231

"Modello": il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 che sarà adottato ed efficacemente attuato sulla base dei principi di riferimento di cui al presente documento.

"Organismo di Vigilanza" o "O.d.V.": organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, e che ne cura il relativo aggiornamento.

"P.A.": la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nonché i pubblici ufficiali e i soggetti incaricati di pubblico servizio.

"Stakeholder dell'Organizzazione": le risorse umane (dipendenti e collaboratori), i clienti, i soci/azionisti, i fornitori, la pubblica amministrazione, la collettività e, in senso allargato, tutti i soggetti coinvolti, direttamente e/o indirettamente nelle attività dell'organizzazione.

"Codice Etico": Codice di comportamento che un'Organizzazione adotta nello svolgimento delle sue attività e del proprio business , assumendo come principi ispiratori, leggi, normative dei paesi di riferimento e norme interne, in un quadro di valori etici di correttezza , riservatezza e nel rispetto delle normative sulla concorrenza , per la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori .

"Sistema Disciplinare": Sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione

"Soggetti Apicali": Soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione di un'Organizzazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione ed il controllo della stessa .

"Reati presupposto": i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/2001.

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito indicato anche come "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche a diverse Convenzioni internazionali. Si tratta, in particolare, della *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europea*, della *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri* e della *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali*.

La responsabilità amministrativa degli enti presenta sia tratti caratteristici assimilabili sistema penale (p.e. garanzie del processo penale) che al sistema dell'illecito amministrativo (p.e. impianto sanzionatorio), pertanto, è da ritenersi come un *tertium genus* "che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia." (Cfr. Relazione ministeriale al D.Lgs. 231/2001).

La responsabilità dell'ente si caratterizza sotto un profilo penalistico per i seguenti elementi:

1. essa consegue al compimento di alcuni reati (e non di illeciti amministrativi);
2. ai sensi dell'art. 8 del Decreto, è una responsabilità autonoma, e persiste anche quando "l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile", ovvero nel caso in cui "il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia";
3. la materia rientra nella cognizione del giudice penale ed è regolata dai principi fondamentali del diritto e del processo penale, seppur opportunamente adattati;

Nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa, ai sensi dell'art.1 del Decreto, rientrano: gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, esclusi gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

In tale contesto, è importante sottolineare che la responsabilità dell'ente collettivo trova fondamento nel codice penale all'art. 40 co. 2 laddove si prescrive "non impedire l'evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", la responsabilità diretta in capo all'ente collettivo deriva quindi da una sorta di "colpa di organizzazione" di cui l'ente avrebbe dovuto dotarsi per evitare i reati presupposto. L'accertamento della responsabilità penale e personale dell'autore del reato si aggiunge - con una propria autonomia -, pertanto, a quella dall'ente collettivo.

L'articolo 5 del D.Lgs. 231/200, fa riferimento in particolare:
1. ai soggetti che rivestono funzioni cd. *apicali*, ovvero di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché ai soggetti che esercitano, di fatto, la

gestione e il controllo dell'ente;
2. ai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di rappresentanti e apicali (cd. *sottoposti*).

In particolare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto, la responsabilità si configura anche nell'ipotesi di reato commesso all'estero da un ente avente nel territorio dello Stato la propria sede principale, purché nei confronti dello stesso non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

I criteri di imputazione della responsabilità all'ente devono essere distinti in oggettivi e soggettivi.

Riguardo ai criteri oggettivi, è necessario che un soggetto che rivesta una determinata posizione formale nell'Organizzazione commetta uno dei reati - presupposto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'interesse è un fattore che va considerato a "monte", sulla base di una valutazione ex *ante* al fine di accertare, oltre alla persona fisica ha posto in essere una condotta criminosa, se vi sia anche una prospettiva di far acquisire un'utilità od elementi positivi a favore dell'ente. Tale concetto va distinto dal vantaggio perché quest'ultimo concerne oggettivamente il beneficio derivante dall'illecito e conseguito dall'ente come derivante della commissione di uno dei reati presupposto.

L'interesse può, come nel caso particolare della corruzione passiva, essere coincidente, nel senso che il reato è commesso sia nell'interesse dell'autore, con l'interesse della Società; analogamente, ci possono essere circostanze nelle quali il vantaggio all'Organizzazione può derivare anche dai reati commessi nell'esclusivo interesse dell'autore.

Secondo la relazione accompagnatoria al Decreto già richiamata, la nozione di "interesse" ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato; mentre il "vantaggio" fa riferimento alla oggettiva acquisizione di un profitto da parte dell'ente.

L'interpretazione letterale della norma potrebbe indurre a ritenere che l'ente sia responsabile qualora consegua, mediante l'atto delittuoso, una qualsivoglia forma di utilità, anche di natura non economica; tuttavia, non manca chi sostiene che tale utilità debba trovare riflesso nel valore economico del Fondo il quale deve risultare incrementato per effetto del reato commesso.

Secondo questa impostazione, quindi, la sussistenza del presupposto oggettivo, del vantaggio o dell'interesse della società, dovrebbe essere verificata in linea teorica, ponendo a confronto il valore del capitale economico del Fondo, scaturito come conseguenza della commissione del reato, con quello "potenziale", ravvisabile nell'ipotesi in cui il reato non fosse stato commesso.

A tale proposito, la giurisprudenza ha fornito un'interpretazione molto estesa della nozione di vantaggio, includendovi qualsiasi beneficio obbiettivamente conseguito

all'esito del reato, perfino se non espressamente prefigurato *ex ante* dal soggetto agente.

Da ciò consegue che, dovendosi ritenere la sussistenza dell'interesse o del vantaggio questione interpretativa da verificare di volta in volta in seguito alla consumazione del reato, i meccanismi preventivi adottati dagli enti debbano essere finalizzati a ridurre ad un livello ritenuto accettabile i rischi connessi alla perpetrazione di tutti i reati richiamati dal Decreto.

I reati presupposto, la cui commissione determina l'applicabilità della normativa in esame, sono indicati all'allegato 2 del presente Modello.

Quanto ai criteri di imputazione soggettiva del reato, è necessaria la colpevolezza dell'ente, desunta dalla mancata adozione di modelli dell'Organizzazione, gestione e controllo e dall'omessa vigilanza sui comportamenti dei dipendenti

Le sanzioni previste dall'articolo 9 del D.Lgs. 231/2001 sono:

a) le sanzioni pecuniarie;
b) le sanzioni interdittive;
c) la pubblicazione della sentenza;
d) la confisca.

a) La sanzione pecuniaria, la cui irrogazione è obbligatoria in caso di condanna, viene applicata con il sistema delle quote, come disposto dall'art. 11 del Decreto. Il giudice è chiamato ad effettuare un giudizio bifasico, volto a determinare autonomamente il numero delle quote, collegandolo alla gravità, oggettiva e soggettiva, dell'illecito; e ad assegnare, quindi, un valore economico ad ogni singola quota, rapportato alle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo esplicito di "assicurare l'efficacia della sanzione".

b) Le sanzioni interdittive invece sono state previste in quanto in grado di incidere profondamente sull'organizzazione, sul funzionamento e sull'attività dell'ente.
Queste sanzioni, ove ne ricorrano i presupposti, possono essere applicate anche in sede cautelare (artt. 45 e seguenti del Decreto).
Il Legislatore ha ritenuto opportuno attribuire alle sanzioni interdittive un ruolo sussidiario nel sistema: affinché possano essere irrogate, infatti, è necessaria la loro espressa previsione in relazione alle singole tipologie di reato, nonché una particolare gravità del fatto, fondata sul disvalore dell'illecito "amministrativo", ovvero sulla "pericolosità" dell'ente stesso, che, in presenza di una reiterazione degli illeciti, ha dimostrato di essere insensibile alle sanzioni pecuniarie (art. 13 D.Lgs. 231/2001).

Le sanzioni interdittive comprendono:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

c) La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti dell'ente venga applicata una sanzione interdittiva (art.18 del Decreto).

d) La confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, viene sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs.231/2001.

Nel caso di delitti tentati, le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'art. 23 del Decreto prevede infine l'applicazione di sanzioni in capo all'ente nell'ipotesi di trasgressione agli obblighi o ai divieti inerenti alle sanzioni o misure cautelari interdittive applicate.

L'Articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità degli Enti, prevede i criteri soggettivi di collegamento del reato all'ente medesimo, configurandoli in termini di "*colpevolezza*".
Più precisamente, nella disciplina in esame il "*rimprovero*" all'Ente in relazione alla commissione di reati è stato ancorato ad una "*colpa di organizzazione*", identificabile con la mancata adozione (ovvero con il mancato rispetto) di modelli organizzativi idonei ad evitare la commissione di reati da parte delle persone fisiche che operano in nome o per conto dell'ente.
Tale impostazione è stata tradotta dal legislatore nella previsione di determinate condizioni in presenza delle quali l'ente è esonerato da responsabilità, e che sono differenziate a seconda che il reato sia stato commesso da persone che ricoprono posizione "apicale" ovvero da "sottoposti".
Con riferimento ai reati commessi dai soggetti in posizione "apicale", l'art. 6, comma 1, del Decreto realizza una inversione dell'onere della prova, stabilendo che, in tali casi, l'Ente non risponde se dimostra che:
a) l'Organo amministrativo dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che eserciterà in collaborazione con la funzione di Internal Auditing (il cd. Organismo di Vigilanza);
c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lettera b).
L'art. 6, comma 2, del Decreto individua quindi le caratteristiche essenziali cui il sopra indicato "Modello di organizzazione e gestione" (di seguito, il "Modello") deve possedere per realizzare l'obiettivo di minimizzazione del rischio reato nell'ambito delle attività del Fondo. A questi fini, il Modello deve in particolare:

- individuare "*le attività nel cui ambito possono essere commessi reati*";
- prevedere "*specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire*";
- individuare "*modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*";
- prevedere "*obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*";
- introdurre "*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*".

L'Organizzazione ha avvertito l'esigenza di adottare tutte le misure necessarie ed opportune finalizzate ad adeguare la propria struttura organizzativa interna alle nuove disposizioni del Decreto, predisponendo il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6 del Decreto medesimo, di cui il presente documento rappresenta la sintesi.

2.1. Necessità di istituire un Organismo di vigilanza in base al decreto: caratteri tipici

Quale ulteriore adempimento ai fini dell'esonero dalla responsabilità ex D.Lgs.231/2001, l'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto prescrive l'istituzione di un Organismo (d'ora in avanti anche Odv) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone altresì l'aggiornamento.

Invero, il d. lgs. 231 del 2001 richiede espressamente l'istituzione di un Organismo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli solo nell'ambito dei reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestano una posizione apicale. Ciò lo si desume chiaramente dal diverso tenore dell'art. 7 (disposizione che per l'appunto si occupa delle misure di prevenzione che l'ente deve porre in atto al fine di ottenere l'esonero da responsabilità per i reati commessi dai c.d. sottoposti) ove non si menziona la necessità di istituire un Organismo *ad hoc*, lasciando il controllo sull'operato dei subordinati ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza.

Si ritiene tuttavia che, allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nel controllo, sia preferibile assegnare all'Organismo prescelto un campo di azione generalizzato, demandandogli anche il compito di vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei sottoposti.

Come detto, in base a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto, deve trattarsi di un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, sicché si ritiene che esso debba trovarsi in posizione di terzietà e indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente.

Ulteriori requisiti da soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni da parte dell'Organismo sono poi la professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali e la continuità di azione. A tal fine, i componenti del suddetto organo devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare collegialmente un controllo operativo

ed una supervisione, nei limiti stabiliti dal Modello, sicuri ed efficaci relativamente a tutte le procedure del Fondo sottoposte a vigilanza. L'Organismo può, per particolari problematiche, avvalersi, all'occorrenza, della collaborazione di esperti, ai quali sarà conferita dalla Società specifica consulenza.

Va osservato come i poteri di iniziativa e di controllo attribuiti per legge all'Organismo siano da intendersi esclusivamente preordinati alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali e dipendenti) delle specifiche procedure stabilite nel Modello e non vi sia pertanto alcuna interferenza con i poteri di gestione attribuiti all'organo amministrativo.

3. LA REALIZZAZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N° 231/2001

L'Organizzazione ha avviato un progetto interno finalizzato ad adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed a garantirne la rispondenza ai requisiti di cui al Decreto.

Il progetto in questione è stato approvato da apposita delibera dell'Organo amministrativo.
L'obiettivo primario del progetto è quello di attivare un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del Decreto ed idoneo a prevenire e ridurre nella maggior misura possibile, in ambito delle attività del Fondo, il rischio di commissione di reati, e conseguentemente ad evitare l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto.

Per la realizzazione del progetto, l'Organizzazione ha provveduto a creare un team di lavoro composto dalla Direzione Amministrativa e da alcuni Responsabili di Area del Fondo.

Il progetto è stato articolato in due fasi:
la prima, avente quale obiettivo specifico la formalizzazione del Modello, secondo quanto previsto all'art 6.1, lettera (a) del Decreto.
A tale fine è stata predisposta una mappatura delle aree a rischio reato, si è proceduto alla valutazione del grado di adeguatezza dei protocolli esistenti, integrandoli con quelli necessari affinché il rischio di commissione dei reati ipotizzati venisse ridotto ad accettabile;
la seconda, mirata alla creazione dell'Organismo di Vigilanza, ex articolo 6.1, lettera (b) del Decreto.

A tali fini, una volta enucleati i requisiti organizzativi necessari per il corretto funzionamento di tale Organo (autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione), si è provveduto all'identificazione della/e figura/e che meglio rispondevano agli stessi, alla formalizzazione della relativa attribuzione di responsabilità, e quindi alla definizione delle modalità operative con le quali queste avrebbero dovuto essere esercitate (per i dettagli si rimanda al relativo capitolo).

4. LA MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 6.2, lettera (a), del Decreto, l'Organizzazione ha provveduto all'elaborazione della mappatura delle aree a rischio reato (c.d. "Attività Sensibili").

Obiettivo di questa fase è stato l'analisi del contesto delle attività del Fondo, per verificare dove (in quale aree/settori di attività) e secondo quali modalità e grado di rischiosità potessero essere commessi fatti riconducibili alle figure di reato previste dal Decreto.

Il risultato di tale verifica si è concretizzato in un elenco delle attività che, esclusivamente in considerazione dei loro specifici contenuti, sono più esposte al rischio potenziale di commissione dei reati disciplinati dal Decreto.

Inoltre, i controlli interni sono stati oggetto di specifica analisi, nella quale si è valutato per le singole attività se il livello dei controlli interni previsto fosse adeguato al corrispondente livello di rischio predefinito per definire lo stesso "accettabile" , in caso non ritenuti "accettabili", è stata prevista la possibilità di definire ed introdurre nel sistema di controllo i correttivi necessari per garantire la adeguata prevenzione di comportamenti illeciti.

Per l'elaborazione di detta mappatura, si è partiti dall'analisi dei singoli reati sanzionati ai sensi del Decreto. (Vedi fattispecie Reati previsti dal D. Lgs. 231/01)

In una seconda fase, si è provveduto ad associare i reati che potenzialmente potrebbero essere commessi all'interno dell'organizzazione, con ciascuna attività interessata in via teorica, al concretizzarsi del rischio reato, definendo, al contempo, funzioni interessate e possibili modalità di commissione degli stessi (Vedi Mappatura processi a rischio reati ex D.Lgs. 231/01).

Nell'individuazione dei reati presupposto si è tenuto conto di un approccio prudenziale ed estensivo, che considera l'attività svolta da Fonditalia come connessa ad una natura pubblicistica, sebbene, la natura dei fondi interprofessionali anche in giurisprudenza risulta allo stato definita in modo univoco.

D'altro canto, se da una parte parrebbe acclarato che, il contributo dello 0,30 per cento all'INPS sia da considerarsi una prestazione patrimoniale imposta e quindi a natura pubblicistica ai sensi dell'art. 23 della Cost. così come si deduce dell'interpretazione dell'art. 118, commi 3, 5 e 8 della legge 388/2000, dall'altra parte i fondi interprofessionali non sembrerebbero caratterizzati da elementi pubblicistici richiesti per gli organismi di diritto pubblico.

Tuttavia, a tal riguardo la giurisprudenza soprattutto amministrativa non risulta consolidata sul punto permanendo ancora dubbi in ordine alla natura pubblicistica, pertanto ragioni di carattere prudenziale fanno propendere per un approccio estensivo e che connota l'attività del fondo come pubblica.

Al fine di assicurare a questa attività un idoneo livello di dettaglio ed il corretto adeguamento alla realtà delle attività del Fondo, ogni figura dell'organizzazione interessata, ha provveduto a dare il proprio necessario apporto alla corretta identificazione delle Attività "Sensibili".

Dall'analisi dei rischi di reati ipotizzabili condotta dall'Organizzazione ai fini del D. Lgs. 231/2001 è emerso che i Processi Sensibili ad oggi, riguardano principalmente le seguenti aree:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (art. 24 del Decreto);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del Decreto);
- Concussione e corruzione (art. 25 del Decreto);
- Reati societari e tributari (art. 25 ter e 25 quinquiedecies del Decreto);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto);
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies del Decreto);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto);

La mappatura delle Attività Sensibili è chiaramente da interpretarsi come un complesso in evoluzione, non potendosi infatti escludere ulteriori ampliamenti dell'ambito applicativo del Decreto), così come evoluzioni processuali e/o organizzative della Società, il cui verificarsi potrebbe comportare una variazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di reato.

Una più dettagliata descrizione dei Processi Sensibili sopra elencati, è stata riportata nelle Parti Speciali del presente.

5. ASPETTI RILEVANTI PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO

In conformità allo spirito della legge, l'Organizzazione considera il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" come il complesso di strumenti e controlli che, nella loro attuazione ed operatività, sono "diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire" (i cc.dd. "Protocolli").

L'associazione, ai fini di quanto previsto nel Decreto, ha individuato gli aspetti rilevanti per la definizione del Modello.

Tali aspetti sono così sintetizzabili:

- mappatura dei processi e delle attività "sensibili" ossia di quelle nel cui ambito è

più frequente l'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni per una più efficace attività di prevenzione;
- progettazione e applicazione del sistema di prevenzione dei reati;
- identificazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento e osservanza del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- elaborazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello
- attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- aggiornamento periodico del Modello.

6. ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

6.1. Adozione del Modello

Conformemente al disposto dell'art. 6 comma 1 lett. a) del Decreto, in base al quale il Modello è atto d'emanazione dell'organo dirigente, l'approvazione del presente Modello avviene tramite la delibera del Consiglio di Amministrazione della associazione non riconosciuta e denominata Fondo Formazione Italia (in seguito riportata in forma abbreviata come Fonditalia).

Copia del Modello di Fondo Formazione Italia (C. F. xxxx) è depositata presso le seguenti sedi:

Sede legale: Via Cesare Beccaria, 16, 00196Roma;

Il presente Modello è notificato a mano a tutti i dipendenti di Fonditalia.

Entro 60 giorni dalla sua adozione, il Direttore Generale, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, deve organizzare specifiche riunioni illustrative, tenuto conto delle specifiche competenze e attribuzioni rispetto alle aree a rischio-reato.

Eventuali modifiche al presente Modello devono essere approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione e portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati, mediante notifica a mano del nuovo testo.

6.2. Modalità di Diffusione del Modello

Al Modello sarà garantita la massima diffusione e pubblicità, anche nei seguenti modi:

- pubblicazione sul sito internet dell'associazione, con indicazione relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti della associazione;

- affissione, mediante messa a disposizione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

6.3. Formazione del personale

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione del personale sarà gestita dal Direttore Generale, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, e sarà articolata sui livelli di seguito indicati.

Per i NEOASSUNTI:
- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: informativa nella lettera di assunzione; seminario iniziale; specifici corsi di formazione e di aggiornamento (anche sui contenuti del Modello e sui reati presupposto); specifiche e-mail di aggiornamento;
- Altro personale: informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; seminario iniziale; specifici corsi di formazione e di aggiornamento (anche sui contenuti del Modello e sui reati presupposto); specifiche e-mail di aggiornamento;
- Collaboratori esterni e fornitori: informativa relativamente all'esistenza del Modello.
Sarà poi garantita a TUTTI I DIPENDENTI:
- l'organizzazione, una volta l'anno e, comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa finalizzata all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello, cui verranno invitati a partecipare i dipendenti della Società, i soggetti in posizione apicale e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la associazione. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati;
- l'organizzazione periodica di incontri di studio interni finalizzati all'esplicazione ed alla implementazione di una cultura d'impresa improntata al rispetto ed alla valorizzazione del Modello.

7 PROCEDURE DA ADOTTARE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001

7.1. Ripartizione dei reati presupposto in ragione delle classi di rischio

Fonditalia nell'individuazione delle procedure ritenute idonee alla prevenzione dei reati presupposto, ha tenuto conto, in una prima fase, della ripartizione di questi ultimi in classi di rischio.

La classificazione in reati comuni, peculiari e atipici è stata parametrata, in quella sede, alla frequenza statistica di verificabilità del reato all'interno dell'attività fondo interprofessionale e alla connessione con gli specifici profili organizzativi e gestionali dell'ente "associazione".

Oltre al rischio-reato in astratto, così individuato, si è poi provveduto a valutare il rischio

effettivo per Fonditalia, verificando preliminarmente l'idoneità dei protocolli comportamentali già esistenti e la eventuale necessità di implementarli per una più efficace attività di prevenzione.

7.2. Procedure generali di prevenzione

Le operazioni concernenti attività a rischio–reati devono essere registrate documentalmente e verificabili con immediatezza.

Ogni documento afferente la gestione amministrativa o formative deve essere redatto in conformità alla normativa vigente e sottoscritto da chi lo ha formato.
È vietato formare dolosamente in modo falso o artefatto documenti amministrativi o societari.
Nell'ambito dell'attività della associazione la richiesta e l'ottenimento di un provvedimento amministrativo, nonché lo svolgimento delle procedure necessarie al conseguimento di contributi, finanziamenti pubblici, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo devono essere conformi alla legge ed alla normativa di settore.
È vietato non registrare documentalmente la movimentazione di denaro e fondi dell'organizzazione.
Nei rapporti con i rappresentanti dei soggetti pubblici ovvero di qualsiasi altro ente pubblico o pubblica amministrazione, anche delle Comunità europee, è fatto divieto a chiunque operi in nome e per conto della associazione di determinare le decisioni con violenza, minaccia o inganno.

Il Direttore generale ovvero il Presidente del C.d.A. sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza in tutte le ipotesi in cui l'attività dell'uno possa riguardare la competenza dell'altro. La stessa regola vale per tutti coloro che partecipano a fasi diverse di una medesima procedura amministrativa.
Con riferimento alle procedure di cui sopra il Direttore Generale e il Presidente si adoperano affinché sia sempre immediatamente possibile individuare il soggetto responsabile della singola fase della procedura.

Ogni attività deve essere autorizzata specificamente o in via generale da chi ne abbia il potere.
Il Direttore Generale ovvero il Presidente, in ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, può adottare un sistema di deleghe di poteri e funzioni.

La delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
f) che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

Gli incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze del fondo e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito.
I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione finale.

I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure, richiamate nei contratti, attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

FONDITALIA

7.3. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001

Il Fondo, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 24 D.Lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.
L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio:
A) Gestione dei progetti formativi: verifiche e valutazione discrezionale
B) Gestione Fiscale
C) Gestione Concessioni Autorizzazioni e Licenze
D) Gestione Cespiti
E) Rendicontazione
F) Gestione dei pagamenti e Finanza
G) Accesso alla rete informatica del Fondo

***

A) Gestione dei progetti formativi: verifiche e valutazione discrezionale

In materia di gestione dei progetti formativi finanziati da Fonditalia chiunque presti la propria opera all'interno di essa deve agire nel rispetto della normativa vigente e, nei limiti delle proprie competenze, adoperarsi affinché tale obbligo sia rispettato.

La selezione e valutazione del progetto di formazione viene sottoposto da diverse verifiche di ammissibilità e di merito relativamente alla documentazione presentata.

All'interno del fondo la sorveglianza sulle varie fasi di approvazione e gestione del progetto formativo e della relativa gestione del finanziamento viene svolta da diverse funzioni interne, ciascun progetto deve essere sottoposto a rigorosi controlli di ammissibilità e di merito.

Salvi casi eccezionali per comprovate esigenze normative come previsto dai regolamenti interni del fondo, ogni progetto formativo deve essere a verifiche di ammissibilità e deve essere approvato del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.). L'avvio del progetto deve quindi essere approvato dal C.d.A. del fondo, salve in ogni caso le eccezioni sopra indicate.
I soggetti che, nella fase di presentazione dei progetti formativi e in quella successiva di verifica, entrano in contatto con presentatori degli stessi devono essere distinti da coloro che effettuano la valutazione discrezionale ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti.

In particolare, coloro i quali risultano preposti all'istruzione e alla gestione del progetto di formazione devono osservare l'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.

Il Fondo deve destinare le somme erogate a titolo di finanziamento provenienti dall'INPS

agli scopi per i quali furono ottenute.

Il riscontro di qualsivoglia irregolarità nella procedura di erogazione o gestione di dei progetti formativi obbliga coloro i quali svolgono attività ad essa connesse a fornirne segnalazione Direttore Generale, al Collegio di revisori dei conti e all'O.d.V..

B) Gestione fiscale

E' fatto obbligo al Fondo di garante che documentale fiscale e contabile sia accurata, completa e rispondente ai requisiti di legge dall'elaborazione alla trasmissione alle Autorità competenti.

C) Gestione Concessioni Autorizzazioni e Licenze

E' fatto obbligo a chiunque operi per conto di Fonditalia di effettuare controlli di completezza ed accuratezza sulla documentazione per la richiesta di licenze ed autorizzazioni predisposte dai suoi collaboratori, prima di procedere alla sua presentazione

D) Gestione Cespiti

Fonditalia deve garantire che la correttezza e veridicità in ordine alla compilazione dei beni strumentali nel libro cespiti tramite un'appropriata segregazione dei ruoli tra il personale coinvolto.

E) Rendicontazione

E' fatto obbligo al Fondo di assicurare che ogni fase della rendicontazione dei Progetti formativi sia sempre accurata, completa e coerente con gli obiettivi conseguiti e i costi.

F) Gestione dei pagamenti e Finanza

Il processo di gestione dei pagamenti del Fondo deve essere ispirato ad un principio di separazione dei ruoli tra il soggetti autorizzati.

G)Accesso alla rete informatica del Fondo

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica sono attribuite una user ID e una password personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi, salvo che all'O.d.V. per lo svolgimento dei suoi compiti. È vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore, così come prescritto per l'osservanza delle normative

applicabili in materia di protezione dei dati personali.

7.4. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art.24 bis D.Lgs. 231/2001

Il Fondo, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.
L' individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio:
A) Gestione database
B) Gestione informatica della rendicontazione dei soggetti attuatori e proponenti
C) Rilascio certificati e notificazioni

***

A) Gestione database

Fonditalia verifica, tramite idonea documentazione, l'identità dei soggetti ai quali consente l'accesso ai propri database ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso. Nell'ipotesi in cui tale attività sia affidata ad un ente certificatore terzo, Fonditalia gli trasmette la relativa documentazione.
Il Fondo custodisce copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse, internamente o da ente certificatore terzo.
La custodia di detta documentazione è affidata all'ufficio del Responsabile dei Sistemi Informativi.
La distruzione di detta documentazione è consentita esclusivamente al cessare dell'obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione.

Fonditalia, nella figura del suo responsabile per i Sistemi Informativi ed in osservanza delle procedure e documenti previsti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 novellato, in collaborazione con la software house esterna, verifica all'atto dell'installazione, e successivamente tramite cicliche rivalutazioni, l'impossibilità da parte degli operatori di accedere ai dati archiviati per distruggerli, deteriorarli cancellarli, sopprimerli o alterarli sotto ogni forma, in tutto o in parte. In tale contesto, l'associazione ai fini della conformità normativa al Regolamento deve verificare che ciascun dipendente e/o collaboratore acceda a quanto risulta strettamente indispensabile all'espletamento delle proprie mansioni e/o compiti affidati, nell'osservanza dei principi di minimizzazione dei dati oltre al principio di data protection by design che obbliga a tenere in debito conto i rischi siam in fase di progettazione del trattamento in fase di esecuzione dello stesso.

E' fatto salvo il diritto dell'interessato, al quale si riferiscono i dati personali, di richiederne

formalmente l'integrazione, la cancellazione o la rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione.
Per nessuna ragione la associazione consentirà che uno degli operatori di sistema abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.

B) Gestione informatica della rendicontazione dei soggetti attuatori e proponenti

Fonditalia ha installato, in conformità alla normativa vigente, il software di terze parti che partecipano al processo formativo del dato utilizzato per la rendicontazione delle attività progettuale e per l'analisi dei flussi informativi.
Fonditalia si impegna ad effettuare un costante monitoraggio, anche in applicazione delle normative sulla protezione dei dati personali, sulla corrispondenza tra i settaggi dei suddetti programmi e le disposizioni in materia.

E' fatto divieto ad ogni operatore di modificare contenuti e settaggi dei suddetti programmi se non in ottemperanza di idonee disposizioni da parte dell'organizzazione ed esclusivamente per la parte che il programmatore del software avrà lasciato alla configurazione ad opera dell'utente finale.
E' fatto altresì espresso divieto agli operatori di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei software.

C) Rilascio certificati e notificazioni

Fonditalia verifica l'impossibilità da parte degli incaricati, anche se esterni alla struttura, di operare sul sistema di modificare le informazioni oggetto di certificazione tramite un'opportuna organizzazione di profili operatore e regole di sistema, che garantiscano l'impossibilità di alterare il dato inserito da altri ed anche, se trascorso un lasso temporale rilevante, dallo stesso operatore.

7.5 Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art.24 ter D.Lgs. 231/2001

Delitti della criminalità organizzata

Attività a rischio:
A) Rapporti con soggetti attuatori e proponenti
B) Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale

A) Rapporti con soggetti attuatori e proponenti
È vietato intrattenere rapporti con soggetti che si sa essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.
Al fine di evitare il rischio di qualsiasi genere di sostegno, anche indiretto, ad associazioni di tipo mafioso, il presidente e il direttore generale controllano che ogni spesa sia sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale e si riferisca a contratti con soggetti la cui identificazione sia certa.

B) Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale

Fonditalia si impegna, in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico del personale, al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti.
Il direttore generale, all'atto dell'assunzione, anche a tempo determinato, di un lavoratore straniero è tenuto a trasmettere al Presidente del C.d.A. una dichiarazione scritta, attestante l'avvenuto rispetto delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

7.6. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 D.Lgs. 231/2001

Concussione e corruzione

Fonditalia, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 D.Lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.
L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio:
A) Gestione ordini e pagamenti
B) Rapporti con INPS, Regione e altri enti pubblici
C) Assunzione del personale e conferimento incarichi di consulenza
D) Rapporti con i fornitori e conferimento incarichi di consulenza
E) Rapporti con soggetti attuatori e proponenti

***

A) Gestione ordini e pagamenti
L'Organo di amministrazione deve rendere pubblica l'identità dei soggetti abilitati all'autorizzazione delle disposizioni di pagamento e i limiti entro i quali gli stessi possono operare.

B) Rapporti con INPS, Regione e altri enti pubblici
Il Direttore generale, a ciò formalmente autorizzato dell'ente, tiene i rapporti con il personale dell'INPS, con le autorità e i funzionari pubblici e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali la Fonditalia venga in rapporto. In ogni caso, il Direttore generale, informa costantemente il Presidente e periodicamente il Consiglio di Amministrazione, sull'andamento e sugli esiti delle relazioni istituzionali sopra descritte.
I soggetti ora menzionati, nell'ambito delle loro rispettive competenze, hanno analogo obbligo informativo nei confronti dell'O.d.V..

È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare

denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali.
Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.

Eventuali locazioni o acquisti di immobili dalle pubbliche amministrazioni, con le quali Fonditalia abbia stabilmente rapporti, devono essere attestate da apposita consulenza immobiliare che ne garantisca le condizioni di mercato.

C) Assunzione del personale e conferimento incarichi di consulenza
È vietata a Fonditalia l'assunzione dei soggetti di cui alla lettera B) ovvero di ex impiegati della pubblica amministrazione, anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per il Fondo. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per Fonditalia.

D) Rapporti con i fornitori e conferimento incarichi di consulenza.
I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione finale.
Gli incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze del Fondo e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito.
I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

E) Rapporti con soggetti attuatori e proponenti
I soggetti attuatori e i soggetti proponenti accreditati da Fonditalia devono essere selezionati ai fini del finanziamento in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria, in base alla loro esperienza pregressa e secondo standard qualitativi adeguati rispetto ai progetti formativi, la selezione deve sempre essere sempre adeguatamente documentata su basi oggettive, con particolare riguardo alla competenza ed esperienza maturata dal soggetto attuatore e soggetto del proponente.

7.7. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 bis e 25 octies 1 D.Lgs. 231/2001

Falsità in monete, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di

riconoscimento nonche delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Fonditalia, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 bis e 25 octies D.Lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.
L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio:

A) Gestione dei pagamenti nei confronti dei fornitori e spese correnti

***

A) Gestione dei pagamenti nei confronti dei fornitori e spese correnti

Nel caso di pagamenti in contanti, effettuate comunque nei limiti di legge o comunque in entro i limiti più restrittivi previsti dai regolamenti interne dell'ente, é fatto obbligo per l'addetto di verificare la genuinità del denaro e rispettare il limite ulteriore stabilito nei regolamenti di Fonditalia per l'utilizzo di denaro contante ovvero verificicare la corrispondenza tra lo strumento di pagamento elettronico e l'utilizzatore.

Nel caso di monete o biglietti contraffatti, l'addetto deve informare senza ritardo il Direttore Generale attraverso apposita nota, allegando le monete o i biglietti; lo stesso deve rilasciargli apposita ricevuta e informare immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza.

7.8. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 ter e 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001

Reati societari e tributari

Fonditalia, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.

A tale scopo il fondo ha adottato un approccio estensivo e prudenziale considerando l'importanza delle attività e dei beni tutelati, si ritiene applicabili alcuni dei reati societari elencati dall'art. 25 ter d.lgs. 231/2001, tuttavia, è bene precisare che il Titolo XI del libro V del codice civile è da ritenersi applicabile esclusivamente in materia di società e di consorzi e quindi è riferibile soltanto alle società commerciali e non a Fonditalia quale associazione non riconosciuta così come prevista dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal regolamento interno.

Tenuto conto di tali premesse, l'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio:
A) Trasparenza contabile e delle attività del Fondo
B) Redazione dei documenti contabili
C) Rapporti con gli organi di controllo e le autorità di vigilanza
D) Deliberazioni assembleari

***

A) Trasparenza contabile e delle attività del Fondo

Ai fini della salvaguardia degli interessi sociali, dei soci e dei creditori, gli organi sociali ed ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività del Fondo, devono osservare le disposizioni di legge a tutela dell'informazione e trasparenza.

B) Redazione dei documenti contabili
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Per i soggetti di cui alla lettera A) è obbligatoria la partecipazione a programmi di formazione e aggiornamento che Fonditalia vorrà organizzare in ordine alle problematiche giuridiche e contabili relative alla redazione del bilancio.
I responsabili della bozza di bilancio devono sottoscrivere apposite dichiarazioni circa la veridicità delle informazioni e dei dati utilizzati e della documentazione allegata; esse devono pervenire all'O.d.V. anteriormente alla trasmissione della bozza di bilancio all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
Il soggetto incaricato del controllo legale dei conti dovrà in corso di esercizio informare l'Organismo sui risultati delle verifiche effettuate.
L'Organismo può chiedere di esaminare la bozza di bilancio in prossimità della riunione dell'Assemblea dei soci per l'esame e l'approvazione del bilancio e chiedere chiarimenti al soggetto incaricato del controllo legale dei conti.

C) Rapporti con gli organi di controllo e le autorità di vigilanza

Il Presidente, nei rapporti con l'Assemblea e con i soci, deve, garantire il corretto svolgimento dell'attività di controllo a questi legalmente attribuita, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo loro disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo.
I soggetti incaricati del controllo legale dei conti e l'Organismo di Vigilanza interno sono tenuti alla reciproca informazione in ordine a comportamenti del Fondo che mettano in pericolo il puntuale esercizio dell'attività di controllo.

Nei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza è fatto obbligo di effettuare con

tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste in base alla legge, e di non frapporre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

D) Deliberazioni assembleari

Agli amministratori, agli organi di controllo, nonché a chiunque, a qualunque titolo, partecipi o assista all'Assemblea dei soci, è vietato compiere atti simulati o comportamenti fraudolentemente volti ad eludere le disposizioni civilistiche che regolano l'esercizio del diritto di voto, al fine di alterare il corretto procedimento di formazione della volontà assembleare e/o maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.

7.9. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 quater e 25 duodecies D.Lgs. 231/2001

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed impiego di lavoratori irregolari

Fonditalia, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 quater D.Lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.
L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio:
A) Assunzione del personale
B) Rendicontazione spese e gestione fondi

***

A) Assunzione del personale

Con riferimento all'assunzione del personale, Fonditalia si impegna al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti, allo scopo di impedire che soggetti dediti, in qualsiasi forma, ad attività di terrorismo o di eversione di cui all'art.25 quater del D.Lgs.231/2001, tentino di rivestire nel Fondo ruoli di copertura.

Le procedure di assunzione sono informate ai seguenti principi:

- garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività;
- ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati.

B) Rendicontazione spese e gestione fondi
Allo scopo di evitare il rischio di qualsiasi tipologia di finanziamento ad associazioni che perseguano finalità di terrorismo o di eversione, ogni spesa deve essere sempre

prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale, e deve riferirsi a contratti con soggetti di cui sia certa la identificazione.
Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, non deve essere destinata, in tutto o in parte, a compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione.
Il Presidente vigila sul rispetto delle suddette prescrizioni.

7.11. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001

Delitti contro la personalità individuale
Fonditalia, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.
L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio:
A) Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale
B) Rapporti con i soggetti attuatori, proponenti e terzi

***

A) Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale

È fatto obbligo a Fonditalia di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare la verificazione di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta e di acquisto di schiavi.

B) Rapporti con i soggetti attuatori, proponenti e terzi

A tutti coloro che esercitano la propria attività all'interno di Fonditalia è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti dei soggetti attuatori, proponenti e terzi al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma. Il controllo sul rispetto della suddetta prescrizione è affidato alla direzione generale.

7.13. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Fonditalia, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 septies D.Lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.
L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio:
A) Organizzazione del Fondo
B) Redazione Documento di valutazione rischi
C) Informazione
D) Formazione
E) Sorveglianza sanitaria
F) Uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale

***

A) Organizzazione generale.

Nello svolgimento della propria attività, Fonditalia deve rispettare tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verifichino fatti di omicidio colposo e lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene o della salute sul lavoro.
Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti da Fonditalia.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro siano prontamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi/produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

È compito del Consiglio di Amministrazione ovvero del Presidente, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un'efficace verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.
Il datore di lavoro è tenuto a improntare l'organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di produzione, al rispetto dei principi ergonomici.
Il datore di lavoro è tenuto a garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un'efficiente organizzazione; a tal fine è obbligato comunque a ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che espongano ad un rischio grave e specifico di quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento.

B) Redazione Documento di valutazione rischi

Il documento di valutazione dei rischi delle attività del Fondo, adottato ai sensi degli artt. 28 e ss. del D.Lgs. n.81 del 2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati.

Nel documento, che comprende anche l'elaborazione statistica degli infortuni, devono altresì essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

C) Informazione

All'atto dell'assunzione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività di Fonditalia, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive.

D) Formazione

Il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi.

In particolare, la formazione e l'eventuale addestramento deve tener conto delle specificità afferenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione.

La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione

dell'evoluzione dei rischi individuati nel DVR e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative.

In merito all'organizzazione della formazione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'espletamento dell'attività di formazione è sempre documentato in forma scritta. La documentazione deve essere inviata annualmente all'O.d.V..

E) Sorveglianza sanitaria.

Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 D.Lgs. n.81 del 2008 nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all'art.6 del citato decreto; e nelle ipotesi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Qualora all'esito delle visite periodiche di cui al summenzionato art. 41 comma 2 si riscontri la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il soggetto da questi delegato, e l'O.d.V. affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.

F) Esposizione a fattori di rischio per la salute dei lavoratori.

A tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
Il medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. n. 81 del 2008.

Tutti coloro che in base al Documento di valutazione dei rischi entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

7.14. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 octies D.Lgs. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il Fondo, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 octies

D.Lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

Attività a rischio:

Gestione dei pagamenti

***

Nei limiti delle operazioni di trasferimento di denaro contante effettuato dall'ente, è fatto obbligo che l'emissione di eventuali assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiari, di assegni circolari, avvenga sempre nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fondo deve assicurare che il personale addetto al servizio di pagamento riceva una adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio.

7.15. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 novies

Delitti in materia di violazione del diritto di autore

La associazione, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 novies D.Lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato.

Attività a rischio:

A) Gestione del sistema informativo.

***

A) Gestione del sistema informativo
La Direzione della associazione verifica che l'utilizzazione da parte del proprio personale di software di proprietà di terzi sia autorizzata con il rilascio delle previste licenze ed avvenga nel pieno rispetto delle norme poste a tutela del diritto di autore.

Il Direttore Generale anche tramite il responsabile dei sistemi informativi custodisce copia delle licenze ed autorizzazioni per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse.

L'incaricato per i Sistemi Informativi della associazione verifica all'atto dell'installazione, e successivamente tramite cicliche rivalutazioni, l'impossibilità da parte degli operatori di

apportare modifiche alle procedure informatiche utilizzate, senza espressa autorizzazione della software house che le ha rilasciate.

Le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività relative all'utilizzo ed al controllo del sistema informativo sono esplicitate in dettaglio nella documentazione inerente la gestione del sistema informativo" secondo il Regolamento UE 2016/679 e il D.Lgs. 196/2003 (cd. Codice della Privacy novellato con il d.lgs. 101/2018).

E', in ogni caso, vietato al personale della Associazione ed a chiunque altro abbia con lo stesso rapporti di collaborazione esterna porre in essere qualunque atto che abbia come conseguenza la violazione del diritto di autore e/o dei diritti connessi con l'esercizio della sua proprietà.

7.16. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 decies

Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

La associazione, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 decies D.Lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato

Attività a rischio:

A) Affari legali – Gestione del contenzioso

***

A) Affari legali – Gestione del contenzioso

Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria le funzioni delegate devono improntare la propria condotta alla trasparenza, alla correttezza e al rigore, evitando comportamenti che possano essere interpretati in maniera fuorviante.

E' considerata una violazione grave, oltre che della legge, anche del presente Modello e del Codice Etico, l'induzione di qualsiasi soggetto appartenente all'Organizzazione con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità Giudiziaria.
Chiunque abbia notizia di comportamenti non corretti da parte di persone che operano in nome e per conto dell'Organizzazione, è tenuto ad informarne tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, al quale compete l'attuazione di misure per evitare che il reato si compia o si ripeta.

7.17. Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 undecies

Reati ambientali.

La associazione, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato. Premesso che presso le sedi del Fondo si svolgono attività meramente da ufficio, la maggior parte dei reati ambientali può considerarsi esclusa. Tuttavia, data la rilevanza della normativa in via prudenziale e cautelativa sono stati individuate alcune aree di rischio.

Attività a rischio:
A) Gestione e manutenzione delle infrastrutture;
B) Gestione rifiuti;
C) Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettromagnetiche (c.d. RAEE)

***

A) Gestione e manutenzione delle infrastrutture

E' fatto obbligo al Fondo di adottare procedure di sistema e le istruzioni operative sulla esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture che stabiliscano le responsabilità e le modalità di svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente.

C) Gestione rifiuti

L'Organizzazione deve essere in possesso delle autorizzazioni per lo scarico dei reflui idrici urbani ed il loro convogliamento nella rete fognaria comunale.

E' assolutamente vietato realizzare nuovi scarichi di acque reflue senza avere ottenuto preventivamente la prescritta autorizzazione. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche.

B) Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettromagnetiche (c.d. RAEE)

Il Fondo ha l'obbligo di seguire procedure corrette anche con riferimento alla gestione rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettromagnetiche, e quindi per la dismissione di strumenti elettroniche, toner, dispositivi di illuminazione, pc, selezionando il soggetto esterno cui consegnare tali dispositivi e facendosi rilasciare appositi verbali di consegna, assicurandosi che lo smaltimento avvenga secondo le modalità e nei luoghi in conformità alla normativa vigente.

7.18. Procedura comportamentale in riferimento alla d.lgs. 24/2023 in materia di gestione delle segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing)
Si rinvia alla procedura pubblicata sul sito dell'ente e che viene presentata nella procedura di segnalazioni prima della compilazione del form di segnalazione. Si ritiene che in tale contesto l'osservanza della procedura di gestione degli illeciti sia idoneo

strumento di controllo, pertanto, l'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con il Gestore, ove si tratti di soggetto diverso, opererà anche per il rispetto di tale procedura nell'ambito dei compiti di attuazione e funzionamento del presente modello.

7.19 Esclusione di procedure comportamentali ulteriori

In merito all'astratta possibilità di commissione dei reati previsti dalle seguenti caterorie:
- art. 25 bis inerente i delitti contro industria e commercio;
- art. 25 quater 1 inerente Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- art. 25 sexies inerente la gestione delle informazioni privilegiate ed in genere ad operazioni tramite strumenti finanziari;
- art. 25 terdecies inerente il Razzismo e Xenofobia;
- art. 25 quaterdecies inerente Frodi in competizioni sportive;
- art. 25 sexiesdecies inerente il contrabbando;
- art- 25 septiesdecies e duodevicies inerenti il Patrimonio Culturale;

non sono state individuate attività a rischio – reato e, pertanto, non sono state previste specifiche procedure comportamentali.

8 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1. Nomina dell'Organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza può avere natura monocratica.
L'Organismo di Vigilanza, deve essere nominato dal Presidente su proposta del Consiglio di Amministrazione.
L'Organismo di Vigilanza è inquadrato in posizione verticistica, riportando direttamente al Presidente o al Vice Presidente i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e migliorativi.

2. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.

Il componente o i componenti dell'Organismo di Vigilanza durano in carica almeno un anno ed soggetto a rapporto è soggetto a tacito rinnovo.
La carica di componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da coloro che:
a) sono membri del Consiglio di Amministrazione/Presidente o rivestono la qualità di socio;
b) hanno relazioni di coniugio, parentela con i componenti del Consiglio di Amministrazione/Presidente o con dipendenti;
c) sono interdetti, inabilitati o falliti ovvero sono stati condannati con pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
d) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) sono stati ritenuti responsabili con sentenza passata in giudicato , salvi gli effetti della

riabilitazione:
1) per uno dei reati o degli illeciti amministrativi determinanti la responsabilità degli enti;
2) a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
3) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D., 16 marzo 1942, n. 267;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la P.A., la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
5) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo.
Salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato, le preclusioni di cui alla precedente lettera c) valgono altresì in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p.
All'atto della nomina, ciascun componente dell'O.d.V. rilascia la relativa accettazione, ove si attesta l'assenza dei predetti motivi di incompatibilità.
I componenti dell'O.d.V. decadono oltre che per la sopravvenuta insorgenza di una causa di incompatibilità, nelle ipotesi di violazione del Modello attinente alla obbligatorietà:
a) delle riunioni;
b) dei controlli periodici sulle procedure;
c) delle audizioni del personale e delle relative verbalizzazioni;
d) della regolare tenuta del libro dei verbali.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade, altresì, qualora risulti assente, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive.
La delibera relativa alle decadenze è adottata, senza ritardo, dal Consiglio di Amministrazione, che provvede alle necessarie sostituzioni con i membri supplenti, integrando, se del caso, la composizione dell'Organismo e comporta il divieto di rinnovare la carica.

8.3. Obblighi del Presidente nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Presidente di Fonditalia garantisce all'Organismo autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività della associazione a rischio-reati, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni; restano fermi, comunque, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione del Fondo, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.
Il Direttore Generale e/o il Presidente devono assicurare l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo; inoltre, l'Amministrazione deve, altresì, mettere a disposizione dell'Organismo personale di segreteria, anche non esclusivamente dedicato, e i mezzi tecnici necessari, per l'espletamento delle sue funzioni.
Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere erogato un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il d. lgs. n. 231/2001 e il presente Modello assegnano all'Organismo. Tale fondo sarà quantificato dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Presidente, sulla base di apposita relazione predisposta dall'Organismo.
I compensi dovuti ai componenti dell'Organismo saranno determinati dal Consiglio di

Amministrazione.
Gli organi di amministrazione, venuti a conoscenza di violazioni del Modello o costituenti un'ipotesi delittuosa non ancora giunta a consumazione devono immediatamente attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità, per la associazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del Decreto.

8.4. Riunioni e deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo si riunisce, almeno due volte l'anno nei mesi di luglio e dicembre, con un preavviso di almeno quarantotto ore se si tratta di Organismo collegiale, salvo i casi di comprovata urgenza o di motivata richiesta del presidente, o su richiesta degli altri due componenti. L'avviso di convocazione deve essere contestualmente trasmesso per conoscenza al presidente di Fonditalia.
Nel caso Organismo collegiale, I membri supplenti sostituiscono temporaneamente, in caso di assenza, i membri effettivi e, per la residua durata del mandato, i membri decaduti.
Di ogni operazione compiuta dall'Organismo deve comunque essere redatto apposito verbale complessivo sottoscritto da tutti i componenti o dall'unico componente se monocratico. I verbali e i relativi allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali dell'Organismo, custodito a cura del Coordinatore.

8.5. Compiti dell'Organismo di vigilanza

In base al D. lgs. 231/2001, l'Organismo di vigilanza ha l'obbligo di:

- vigilare sulla effettiva applicazione del Modello;
- valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sottoposti, l'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto;
- promuovere l'attività di aggiornamento dei modelli, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative.

A tal fine è tenuto a:

- effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio-reato, attraverso il controllo su un significativo campione di operazioni che sarà determinato mediante un criterio casuale, basato sull'utilizzazione di un programma informatico ad hoc;
- condurre indagini interne e svolgere ogni attività ispettiva utile ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, anche attraverso l'accesso a qualsiasi documento dell'organizzazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'O.d.V.;
- richiedere ed ottenere informazioni, nei limiti delle proprie competenze, da chiunque a qualunque titolo operi nella associazione, interpellando individualmente, almeno due volte l'anno, il personale per verificare se sia a conoscenza di eventuali violazioni o voglia formulare proposte di modifica del sistema di prevenzione in atto. Del contenuto delle

singole audizioni deve essere redatto un verbale contestuale, letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall'interessato;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello ed ai fini dell'eventuale necessità di aggiornamento.

8.6. Flussi informativi "verso" e "da" l'Organismo di vigilanza

L'Organismo di vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa violazioni, realizzate o tentate, del presente Modello organizzativo. A tal fine provvederà ad istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso.
Tenuto conto della nuova normativa sulla gestione della segnalazione degli illeciti, si ritiene che le segnalazioni relative al sospetto, al tentativo ovvero alla violazione del presente modello con conseguente possibile consumazione di reato presupposto dovranno essere effettuate tramite la sola procedura whistleblowing e i canali interni predisposti.
Tale specificazione è fondata sulle maggiori garanzie per i segnalanti ed altri soggetti interessati derivanti dall'applicazione della normativa Whistleblowing in relazione a qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati.
Pertanto, il Gestore designato, ove non coincidente con l'Organismo di Vigilanza, dovrà coordinarsi con quest'ultimo tenendolo aggiornato e cooperare con lo stesso ove necessario.
Resta, invece, facoltativo l'utilizzo della piattaforma, in alternativa alla e-mail dedicata, ai fini di segnalare, comunicare o fornire informazioni per ogni aspetto potenzialmente rilevante per l'efficace attuazione del Modello da parte di tutti i soggetti dipendenti e/o collaboratori dell'ente, segnalazione il cui contenuto non rientri comunque nella definizioni di illecito ai sensi del d.lgs. 24/2023.
In linea con l'art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta ed indirizzate all'O.d.V..
A tal fine è istituita una casella postale dedicata, come sopra accennato, il cui accesso è riservato esclusivamente ai componenti dell'O.d.V. o del solo componente ove tale Organismo ha forma monocratica.
Qualora l'Organismo, nelle forme previste ai punti precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l'avvenuta violazione del Modello da parte dei sottoposti deve immediatamente informarne il Direttore generale, affinché adotti le misure conseguenti.
Il Presidente, il Direttore generale e l'Assemblea dei soci, nell'ambito delle rispettive competenze, delineate nel presente Modello, sono tenuti a comunicare all'Organismo di vigilanza l'instaurazione e l'esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello.
Dell'attività informativa svolta, l'Organismo deve conservare idonea documentazione.

9 SISTEMA DISCIPLINARE

9.1. PRINCIPI GENERALI

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto.
Il sistema stesso è diretto a sanzionare la violazione delle regole di comportamento previste nel Modello organizzativo, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello costituisce per il personale dipendente violazione dell'obbligo di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura, di attenersi alle disposizioni impartite dagli Organi di amministrazione secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo corretto i propri doveri.
Ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza spetta l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del Modello da parte dei sottoposti.
L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di comportamento indicate nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.

9.2. CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati:

a) rilevanza oggettiva delle regole violate: comportamenti che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei reati presupposto;
b) elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa, da desumersi, tra l'altro, dal livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica o dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto che ha commesso la violazione e dalle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
c) reiterazione delle condotte;
d) partecipazione di più soggetti nella violazione.

9.3. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5, LETT. B) DEL DECRETO

9.3.1 AMBITO APPLICATIVO

Per persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza ai sensi dell'art. 5 lett. b) del Decreto, a cui si applica la presente sezione, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale dipendente, nonché quelli a rapporto libero- professionale strutturati in organico.

9.3.2 LE VIOLAZIONI

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello organizzativo, nel caso di:

a) sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure, finalizzate alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza;
b) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello.

9.3.3 LE SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa (nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria);
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria);
e) licenziamento.

a) Richiamo verbale
La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello.

b) Richiamo scritto
La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

c) Multa
La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto.

d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del Modello che non integrino reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) Licenziamento
La sanzione del licenziamento dovrà essere comminata per le violazioni dolose del Modello che integrino i reati presupposto e per altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, da parte dal Consiglio di Amministrazione, in conformità ai principi ed alle procedure di cui all'art. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300.

9.3.4 LE SANZIONI PER IL PERSONALE A RAPPORTO LIBERO PROFESSIONALE STRUTTURATI IN ORGANICO.

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni e secondo quanto previsto nei singoli contratti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa (nei limiti di quanto previsto dal contratto);
d) sospensione dal lavoro e dai compensi (nei limiti di quanto previsto dal contratto);
e) risoluzione del rapporto contrattuale.

a) Richiamo verbale
La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello.

b) Richiamo scritto
La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

c) Multa
La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto.

d) Sospensione dal lavoro e dal compenso
La sanzione della sospensione dal lavoro e dal compenso dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del Modello che non integrino reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) Risoluzione del rapporto contrattuale
La risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dovrà essere comminata per le violazioni dolose del Modello che integrino i reati presupposto e per altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto contrattuale.
Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, da parte del Consiglio di Amministrazione.

9. 4. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5, LETT. A) DEL DECRETO

Ai sensi degli artt. 5 lett. a) e 6, comma 2, lett. e) del d. lgs. 231 del 2001 le sanzioni indicate nella presente sezione potranno essere applicate nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto, vale a dire tutti coloro che, ai sensi dell'art. 5 lett. a), rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

9.4.1 LE SANZIONI

Gli illeciti disciplinari sono sanzionati, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) ammonizione scritta;
b) sospensione temporanea degli emolumenti;
c) revoca della delega o della carica.

a) Ammonizione scritta
La violazione colposa del Modello da parte dei soggetti apicali comporta l'ammonizione scritta.

b) Sospensione temporanea degli emolumenti

La reiterata violazione colposa del Modello ad opera dei soggetti apicali comporta la sospensione degli emolumenti fino a 2 mesi.

c) Revoca della delega o della carica e sospensione temporanea degli emolumenti
La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che non integri ipotesi di reato "presupposto" ai sensi del d. lgs. n. 231, comporta la revoca della delega o della carica.
Nell'ipotesi in cui il soggetto apicale sia privo di delega o non rivesta altra carica si applica la sospensione degli emolumenti da due a quattro mesi.
La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che integri ipotesi di reato "presupposto" ai sensi del d. lgs. n. 231, comporta sempre la revoca della carica.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione dell'O.d.V., dall'Assemblea dei soci, secondo le norme statutarie.*

Nel caso di seri e concordanti indizi sulla violazione del Modello da parte di soggetti apicali gli obblighi di segnalazione dell'O.d.V. sono regolati come di seguito:

a) Nel caso di trasgressioni da parte il Presidente, il Direttore generale avvisa senza ritardo al Collegio sindacale, il quale invita il Presidente a convocare immediatamente l'Assemblea dei soci e, in caso di inottemperanza, provvede ai sensi dell'art. 2406 c.c.

10 . MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI NON IN ORGANICO E DEI FORNITORI

La violazione delle procedure del Modello attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione comporta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.